

UFFICIO II.

Sauli — Maffei — Bava — Ricci Alberto — Castagnello — Della Valle — Aporti abate — Gattino — Petitti — Picotet — Sonnaz — Colli.

UFFICIO III.

Pamparato — Cristiani — Quarelli — Nigra — Alfieri — Franzini — Moreno — Pallavicino-Mossi — D'Angennes — Tempia — De Fornari — Doria.

UFFICIO IV.

Cotta — Saluzzo Alessandro — Brielli — Sclopis — Oneto — Pallavicini Ignazio — Gallina — Balbi — Saluzzo Annibale — Serventi — Maestri — De Cardenas.

UFFICIO V.

La Planargia — Musso — Provana Giacinto — Chioldo — Coller — Della Torre — Moris — Giulio — Albini — Galli — Villamarina.

ANNUNZIO D'INTERPELLANZE.

DE CARDENAS. Domando la parola per sapere dal Ministero qual giorno gli sarebbe comodo per alcune interpellanze che desidererei di fare sulla direzione delle strade fer-

rate, dopochè si è sentito che vi sono stati in pubblico dei discorsi in proposito.

PINELLI, ministro dell'interno. A questo non potrei rispondere, poichè non è presente il ministro dei lavori pubblici.

Credo che fra due o tre giorni esse potranno aver luogo.

DE CARDENAS. Quando mi si farà conoscere il giorno, allora darò luogo a queste mie interpellanze.

PRESIDENTE. Come l'ordine del giorno portava la relazione della legge proposta ed esaminata negli uffizi per alcune riforme relative alle Università di Sardegna, io debbo chiedere al Senato se vuole sentire la lettura del rapporto della Commissione sulla citata legge, ovvero attendere che sia compiuta la deliberazione sulla legge precedente per non intercalare l'una con l'altra discussione.

Alcune voci. Metta la proposizione ai voti.

(Il Senato delibera di protrarre questa relazione e discussione a domani.)

Il Senato è invitato all'adunanza pubblica di domani alle ore 2 per l'ultimazione della discussione della legge di polizia, e quindi per la discussione sulla legge per le Università di Sardegna.

(La seduta è sciolta alle ore 3.)

TORNATA DEL 4 SETTEMBRE 1849

- 32 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Congedo — Continuazione della discussione e approvazione dello schema di legge riflettente lo spaccio e l'affissione di stampati, incisioni, ecc. — Presentazione di un progetto di legge per l'estensione alla Sardegna delle leggi vigenti in terraferma sulle opere pie — Relazione, discussione e approvazione del disegno di legge per l'autorizzazione provvisoria dell'esercizio dei bilanci dello Stato a tutto settembre prossimo.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.
(Leggesi il processo verbale della tornata precedente.)
(È approvato.)

CONGEDO.

(Il senatore Aimeric di Laconi dimanda che gli sia prolungato il suo congedo.)
(La Camera accorda.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLO SPACCIO E ALL'AFFISSIONE DEGLI STAMPATI, ECC.

PRESIDENTE. Nell'articolo 6 un emendamento che fu proposto provocò il Senato a rimandare questo articolo alla Commissione, e ciò per coordinare l'emendamento col resto della legge. Io do la parola al relatore della Commissione.

CRISTIANI, relatore. La Commissione, a cui venne dato l'incarico di proporre alcune disposizioni a compimento dell'articolo 6 della legge, si è radunata ieri. Il senatore autore dell'osservazione per cui si era riconosciuta l'opportunità della suggerita aggiunta ebbe la compiacenza di riunirsi alla Commissione medesima; si è quindi combinata questa disposizione, la quale si divide in due parti: nella prima si è cercato di provvedere al caso in cui, non essendosi ordinata la custodia del minore, e non essendo esso stato reclamato, non si sapesse che cosa di esso sarebbe diventato. L'altra poi è relativa al caso in cui il minore che fosse stato consegnato ai parenti fuggisse nuovamente dalla loro custodia; ed in questo caso si riconobbe che il padre o il tutore si erano resi colpevoli quanto meno di negligenza, e allora si è creduto che la pena stabilita nell'articolo 6 non bastasse. Ove poi avesse luogo la recidiva, si è cercato di accrescere la pena. Ecco adunque la disposizione che proporrebbe la Commissione:

« I minori, dei quali i tribunali non avranno ordinata la cu-

stodia in una casa di educazione coatta, ed i quali non saranno stati rilasciati in seguito a reclami, dovranno consegnarsi ai loro parenti o tutori, facendo passare a questi la sottomissione dall'antecedente alinea prescritta:

« Se i minori così consegnati saranno colti un'altra volta in contravvenzione, il padre od il tutore saranno puniti di una ammenda di lire 10. »

PRESIDENTE. Brama dare qualche sviluppo a questa proposizione? (Il senatore Cristiani fa un segno negativo)

DI COLLEGGNO LUIGI. Queste disposizioni attaccano di fronte l'articolo 1502, se bene mi ricordo, del Codice civile dove, parlando dei quasi delitti, specifica in primo luogo padri e madri ed avoli, in secondo luogo il padrone e il committente, in terzo luogo finalmente il precettore e l'artigiano come responsabili dei danni che possono essere cagionati dai loro allievi.

In queste circostanze per altro l'articolo 1502 prevede il caso in cui questi fatti siano indipendenti dai doveri che hanno queste persone di custodire tali giovani.

In ordine poi alla responsabilità, essa non ha luogo allorché i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere responsabili.

Per verità ieri nel discutere questo paragrafo che comincia un'ammenda per un fatto che non è considerato se non come un quasi delitto, non ho avuto presente di fare quest'osservazione; ma mi pare che sia ancora a tempo, ed anzi meglio adesso, affinché non si aggravi la pena al padre. Onde per conseguenza sarebbe bene che si prendesse una maggiore cautela (se però il Senato non giudica ciò possa essere sottinteso), perchè in materia di pene io credo non si vada mai abbastanza cauti. Adunque è bene chiarir questo; se non fosse accennato, si accenni come vuole il Codice civile in quanto al risarcimento dei danni.

CRISTIANI, relatore. Pare che la riserva che si desidera sia della natura stessa delle cose. Ove il padre, o quelli che hanno obbligo a termini della legge di invigilare su quelli che sono sotto la loro dipendenza, non abbiano usate le cure necessarie, non v'ha dubbio che la responsabilità nella quale incorrono a termini della legge generale continua ad avere il pieno suo effetto.

In questa legge si è considerato che il padre non abbia tutte quelle cure del suo ragazzo che avrebbe dovuto avere, e siccome questo difetto di cure poteva naturalmente avere un qualche inconveniente, così si considerava in qual modo avrebbe costituito una contravvenzione. Ecco perchè si è imposta la penale leggerissima di lire cinque per ogni contravvenzione che prenderebbe il maggior grado di gravità; ed è per tale motivo che la Commissione ha proposto di duplicarla. Una legge di polizia nulla deroga nè aggiunge alla responsabilità che la legge del Codice civile ha stabilito, epperò non bisogna confondere due ordini d'idee diametralmente opposte.

DI COLLEGGNO LUIGI. Io credo che non bisogna confondere due ordini d'idee diametralmente opposte, ma è la disposizione del Codice civile che accenna al risarcimento dei danni. Questa legge non parla di ciò, ma solamente della pena. Ed è appunto perchè non si possono confondere queste due disposizioni che io temo che non si vada a cercare nel Codice civile la spiegazione del senso in cui si voglia prendere questa disposizione, la quale si trova assoluta. Resta a vedere se i tribunali si credono autorizzati di ricercare nel Codice una spiegazione che in ogni caso era rigorosamente applicabile al fatto di quasi delitto, per cui si possa dire essere il padre

incorso in questa penalità. Io lo dimandava in questo senso, cioè se, aggravando adesso questa disposizione, non fosse opportuno di fare un cenno di una tale circostanza per sollevare la situazione in cui si potrebbe trovare il padre. Si sa pur troppo che questi non saranno figli di persone agiate, ma figli per lo più di artigiani intenti al loro lavoro, i quali, dato il caso che raccomandino ad un servo o a chicchessia di custodire il loro ragazzo, questi può scappar di casa, e far cosa per cui il padre si veda obbligato a pagare i danni, e per giunta debba avere una pena personale.

CRISTIANI, relatore. Mi pare che realmente non vi sia niente di comune con una disposizione e coll'altra. Qui non si tratta che della pura e mera contravvenzione relativa all'atto che farebbe quel minore di andare distribuendo ed affiggendo alcuni stampati senza averne l'autorizzazione della autorità di polizia; ma i danni a cui si riferiva il preopinante non entrano niente affatto in questa legge. Dunque, se colui si è reso colpevole (oltre di quelle contravvenzioni prescritte da questa legge) di qualche danno a qualche privato, naturalmente dovrà avere effetto la legge generale.

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola per ispiegarmi, perchè credo di non avere parlato abbastanza chiaro.

Io non ho esclusa affatto la conseguenza tratta dal signor senatore preopinante, ma ho solo allegato un fatto per dire che la sola disposizione della presente legge, nella sua forma di sanzione penale, lascia molta ambiguità, perchè nella disposizione di questa legge si parla di pena e non di danni: io, per la pena, esprimeva il desiderio che si indicasse il caso in cui il padre avesse una qualche colpa, o che ciò fosse almeno accaduto per sua negligenza. Se poi il padre, o chi fa per lui, proverà che non è per sua negligenza, allora desidererei che, senza confondere i due capi, nello stesso modo che il Codice civile fa, si disponesse anche in questa legge che la sanzione penale non possa essere applicabile quando il padre può provare al tribunale che non ha nessuna colpa.

PINELLI, ministro dell'interno. L'osservazione fatta dal senatore Di Collegno era veramente giustissima, in quanto che debbe farsi la distinzione tra il caso in cui il genitore o tutore incaricato della custodia del minore abbia una qualche colpa nel fatto della contravvenzione che si imputa al minore per non aver usato abbastanza diligenza, e nel caso in cui esso non abbia colpa alcuna per non aver potuto impedire questo fatto. Ma io credo non essere necessario di esprimere nella legge questa disposizione, perchè è naturale in tutti i fatti criminali.

Egli è mestieri dimostrare che realmente il tutore, il padre era in colpa per non aver impedita questa contravvenzione mentre poteva impedirla. Se il padre od il tutore avrà provato che gli era impossibile d'impedire al figlio minore di contravvenire, allora non cadrà in quella pena pronunciata dalla legge, e rientrerà nelle disposizioni generali, che quelli, cioè, i quali hanno nessuna colpevolezza, sia per ragione di fatto, sia per ragione di diritto, non possano essere puniti. Per la qual cosa parmi che quella disposizione che era necessaria ad esprimersi nel Codice civile, perchè si tratta di semplice applicazione di rifazione di danni, non sia necessario ripeterla in una legge penale, la quale si regola colle norme ordinarie di questo genere di leggi. Io però, mentre trovo che nell'articolo proposto dalla Commissione si provvede ai molti casi cui si accennava nella discussione di ieri, parmi anche si dovesse provvedere in quell'altro caso cui accennava qualcuno degli oratori, cioè quando il tutore ed i genitori fossero coniventi a questo fatto di contravvenzione, e ne facessero una specie di speculazione, appunto incitando i figli a contravve-

nire onde liberarsi dalla spesa e dall'aggravio della loro educazione; cosa che potevano fare a man salva quando fossero veramente sprovvisti di qualunque mezzo di fortuna, per cui non avessero a temere la ricerca per la pensione alimentare. Ed in tale provenzione io crederei che, ove si venga a provare questa malizia de' genitori, per cui essi stessi incitassero i figli a contravvenire, allora non si agirebbe contro giustizia quando si venisse a considerare il genitore come egli stesso contravventore; e siccome allora egli non può venire a trovare la discolta nella mancanza di discernimento, così cade nella disposizione generale della legge. In tal caso mi parrebbe equo lo stabilire che, provato il consenso dei genitori nella contravvenzione essi fossero puniti della pena ordinaria. Però, mentre si sottometterebbe il padre alla pena ordinaria, ossia al carcere, conviene intanto sia custodito il figlio, onde non si addoppi il danno nella famiglia ed il pericolo per lo stesso figlio, il quale resta privato (nell'intervallo che il padre sarebbe punito) di quel custode che deve invigilare sulla sua condotta; epperò io proporrei che il figlio fosse trattenuto nella casa di educazione, e quindi consegnato, con la sottomissione che proponeva la Commissione. Avrei formulato in questo modo la mia proposta:

« Quando fosse provato il consenso dei genitori nella contravvenzione del minore, sarà loro applicata la pena ordinaria del contravventore, ed il figlio, trattenuto nella casa di educazione durante lo sconto della pena loro inflitta, sarà poi di nuovo ai medesimi consegnato con ammonizione di meglio custodirlo. »

ALPIERI. Farò osservare che nella nuova aggiunta proposta dalla Commissione non si è fatta menzione di coloro che hanno l'obbligo di mantenerli, e mi pare che ieri si fosse trattato di nuovamente accennare nell'aggiunta la disposizione contenuta nel paragrafo terzo. Ed io son mosso a fare questa osservazione principalmente in vista de' trovatelli, i quali, se non sono tanto numerosi in questo paese, come lo sono in altri, tuttavia si trovano in numero assai grande, perchè si debbano altresì avere presenti nelle disposizioni di cui si tratta. Questi sono collocati all'età di 12 anni presso persone che contraggono l'obbligo di dar loro l'educazione che meglio riesce possibile; e nel caso presente, a vece di rimandarli al loro tutore, che sarebbe l'ospizio locale, dovrebbero essere rimandati a coloro che, mediante il prezzo di collocamento, hanno contratto l'obbligo di provvedervi. Mi pare che per questi motivi forse non sarebbe inutile il rimandare il disposto del paragrafo precedente, dove si parla di coloro che hanno l'obbligo di tutelarli.

CRISTIANI, relatore. È vero che ieri nel discutersi si era preparata una disposizione in cui si trovavano i termini ora rammentati; ma, dopo aver osservato che nell'articolo 93 del Codice penale si prescriveva precisamente una consegna con un obbligo analogo di sottomissione, si era pensato di riferirsi allo stesso Codice penale, il quale dice che l'imputato sarà consegnato a' suoi parenti, dando loro obbligo di bene educarlo e di vigilare sulla sua condotta, sotto pena dei danni.

Del resto non vi sarebbe inconveniente a lasciare l'articolo come è, e aggiungere dopo la parola tutore queste altre: *od a coloro che hanno l'obbligo di mantenere ed educare il minore.*

E posto che ho la parola, io farò alcune osservazioni relativamente all'aggiunta adesso proposta dal ministro degli interni, alla quale la Commissione non opinerebbe di aderire, perchè, oltrechè forse la penalità che si vorrebbe imporre ad un padre potrebbe essere gravissima, non vi ha dubbio

che essa trarrebbe seco conseguenze che sarebbero poi funestissime per la famiglia medesima. Inoltre poi bisogna osservare che incontrerebbe una difficoltà probabilmente insuperabile nello stabilire questa collusione tra il padre ed il figlio. Per altro, riguardo a quelle persone che non hanno nulla, come sono quasi sempre quei parenti che si renderanno colpevoli di simili delitti, la penalità di lire 5 può bastare, tanto più poi colle suddette disposizioni che in caso di recidiva duplicano la pena; invece che, se vi fosse una penalità molto grave, si sa che i tribunali ripugneranno di applicarla; e siccome le circostanze attenuanti non mancano mai, si potrebbe dire allora con sicurezza che quella disposizione di legge non ritrovrebbe mai la sua applicazione. Dunque, per non imporre una pena che sarebbe troppo grave e troppo funesta per le famiglie cui verrebbe applicata dai tribunali, pare meglio non dipartirsi dal sistema della Commissione.

DI COLLEGGNO LUIGI. Domanderei la parola per muovere una difficoltà. Se quello che ha proposto il ministro dell'Interno è di già compreso nella legge, allora incorreranno nella stessa pena le persone che hanno data la commissione di fare queste affissioni. (Legge l'articolo 6 — *V. sopra*)

Di qui si scorge che la legge di già lo prescrive, e sarebbe troppo rigore ritornare a queste disposizioni, ove realmente esistessero nell'articolo 6, oppure venissero temperate. Io non dirò che basti per temperarlo il fare cenno di un altro articolo, ma io credo che ciò non è necessario onde abbia il suo effetto.

CRISTIANI, relatore. L'articolo 6 non prevede quel caso, ma bensì uno affatto speciale. Anzi vi è questa differenza tra la disposizione della Commissione e quella del Ministero, che, cioè, il Ministero impartiva quella pena a coloro che avevano data la commissione, senza aver in mente le disposizioni che la Commissione ha aggiunte. Dunque, di regola, cotale disposizione non si applica che a coloro i quali, avendo rimesso uno stampato, ne hanno data la commissione specifica e determinata di andar a distribuire e di fare affissione di questi stampati senza le dovute cautele dalla legge prescritte. Ma qui il padre non sarebbe nel caso di essere ritenuto colpevole per aver invitato od eccitato, o forse obbligato il figlio d'andare a fare il mestiere di affiggitore irregolarmente; non sarebbe pur quello di avergli data quella commissione speciale e determinata di andare ad affiggere uno stampato indebitamente; io credo che realmente questa disposizione non contenga un caso di tal natura.

PICOLET. Je demande la parole pour une observation sur l'article proposé par la Commission; je remarque que cet article, en soumettant le père à une amende pour l'infraction commise par son fils mineur de 14 ans, consacre une maxime qui est en opposition avec le principe admis par toutes les lois pénales; que la peine attachée à une infraction ne doit atteindre que la personne de son auteur. L'exemple tiré de l'article du Code civil, qui rend le père responsable des dommages causés par son fils mineur, ne peut justifier l'article du projet; autre chose est l'indemnité, autre chose est la pénalité. On peut imputer à un père de n'avoir pas exercé une surveillance suffisante et mettre subsidiairement à sa charge les dommages qui sont la suite d'un délit ou quasi-délit de son fils mineur, mais on ne peut lui imputer le délit de son fils et lui en faire subir la peine. C'est d'après ce principe que le Code forestier donne contre le père une action en dommage pour l'infraction commise par son fils, en soumettant ce dernier seul à l'action pénale. La loi qui consacrerait un autre principe serait destituée de toute raison et de toute justice.

Du reste, les observations que vient de présenter monsieur le ministre de l'intérieur me paraissent devoir faire rejeter l'article proposé par la Commission, et lui faire substituer une disposition qui soumette le père à une amende dans le seul cas où il se serait rendu complice de son fils en l'engageant, ou l'obligeant à commettre l'infraction qu'il s'agit de réprimer.

CIBRARIO. Io appoggio l'osservazione dell'onorevole propinante. Mi pare che l'articolo 6 del progetto, comminando una pena comune ai padri ed ai tutori dei minori di 14 anni colti in contravvenzione, tende in sostanza a creare una specie di complicità, la quale non esiste. Vi è di più: questa complicità è creata per il puro fatto di essere il figliuolo od il pupillo colto in contravvenzione, nè credo che regga la osservazione che il signor ministro dell'interno faceva, che i tribunali cercheranno, prima di condannare, la prova del dolo. Osservo che la legge qui è precettiva; non dice: potranno essere puniti il padre ed il tutore del minore di 14 anni colto in contravvenzione, dice tassativamente: saranno puniti; e allora parmi che cessi l'arbitrio dei tribunali; e però conviene modificare quest'articolo nel senso proposto dal signor senatore Di Collegno.

PRESIDENTE. Io debbo far avvertito il Senato che non si può ritornare sopra il paragrafo; è già stabilito che questa penalità sia necessario lasciarla all'arbitrio del tribunale, il quale potrà calcolare i gradi di colpa del padre e del figlio; quest'articolo è già votato, dimodochè noi non possiamo che occuparci dell'aggiunta a farsi, non già del paragrafo.

CIBRARIO. Si possono inserire dopo la giunta proposta dalla Commissione alcune parole che valgano a spiegare o modificare il paragrafo primo di quest'articolo.

PRESIDENTE. Bisognerebbe formulare una proposizione per vedere in qual modo si potrebbe innestare la proposta. Si scriva perciò la proposta.

GIULIO. All'occasione dell'aggiunta all'articolo 6, proposta dalla Commissione, si sono fatte al Senato diverse proposizioni; l'una di esse tende a rendere passivo il padre o tutore, oltre all'ammenda di lire 5 comminata dal primo paragrafo dell'articolo 6, ed all'ammenda più grave di lire 10 indicata nel paragrafo addizionale, anche di una pena afflittiva comminata dall'articolo precedente, nel solo caso però in cui si possa dimostrare la connivenza tra il padre ed il figlio. Un'altra modificazione proposta consisterebbe nel ritenere la necessità della prova di questa connivenza tra padre e figlio per applicare una pena qualunque al padre, ma di limitare tra le pene applicabili al padre la sola ammenda, senza l'aggiunta della pena corporale inflitta dal secondo paragrafo dell'articolo 5. Una terza opinione finalmente è stata emessa, e consiste nel dire che sia inutile ogni comminazione di pena a danno de' padri e de' tutori, potendo il secondo paragrafo dell'articolo 5 interpretarsi come una comminazione di pena fatta a tutti coloro che in qualunque modo si resero complici del reato del minore.

Quest'ultima opinione, a fronte de' termini espressi da quel paragrafo, non pare che si possa sostenere; infatti la legge non tende a punire tutti i complici del reato del minore o non minore, poichè, invece di dire che avranno dato la commissione di fare la tal cosa, ecc., la legge avrebbe detto semplicemente: che hanno partecipato in qualche modo, che si sono resi complici del reato indicato.

Le parole espresse in questo paragrafo lasciano dunque luogo di credere che si tratta qui di un vero incarico speciale dato volta per volta al contravventore di fare un'affissione in modo irregolare e contro alla legge.

Non credo adunque che chi intende dover essere soggetti a pena il padre od il tutore del minore, che non possa mai ammettere che sia sufficiente la disposizione del secondo paragrafo dell'articolo 5, perchè non credo che verun tribunale darà mai a questo paragrafo interpretazione che sia applicabile a' parenti i quali abbiano, non con un'espressa commissione, ma colla semplice loro connivenza, assistito e condotto i loro figliuoli a contravvenire alla legge.

Restano adunque le altre due proposte, e prima quella di fare che, nel caso di espressa connivenza, sia applicabile anche il carcere, mediante un'espressa disposizione da aggiungersi a questo articolo sesto della legge.

Mi permetto di fare alcune osservazioni sopra di essa, perchè temerei che una mia parola detta ieri potesse aver dato occasione a questa proposta: io notava come la multa di lire cinque da infliggersi al padre del contravventore paresse pena poco proporzionata alla gravità dell'altra di due mesi di carcere, che si poteva infliggere al colpevole maggiore; ma fin da ieri aveva detto che io presentava questa osservazione unicamente per dare occasione al ministro degli interni di fornire qualche spiegazione, e non per chiedere che la pena fosse aggravata.

Prendo dunque la questione allo stesso punto, per notare quanto sarebbe grave la pena di due mesi di carcere inflitta al padre per connivenza col figlio, massime trattandosi di fatto tanto difficile a dimostrare; io temo che i tribunali, non solamente non condannerebbero il padre alla prigione per causa del reato del figliuolo, ma che soventi, per tema che il padre venisse ad incorrere in questa pena, assolverebbero persino anche il figliuolo, dichiarando che non ha avuto luogo il reato.

Resterebbe finalmente il terzo sistema, quello, cioè, di mantenere la sola minaccia di una pena pecuniaria di lire cinque, o di lire dieci nel caso di recidive, soltanto quando fosse provata la connivenza tra padre e figlio; e questo sarebbe poi il più equo di tutti i sistemi; se non che, ripeto, che mi pare presso a poco impossibile il provare innanzi ai tribunali che veramente vi sia connivenza tra padre e figlio. Una così fatta prova non so di quale natura potrebbe essere, se non fosse la deposizione del figliuolo stesso, il quale dichiarasse che è stato sospinto dal padre, o almeno che il padre gli ha prestato soccorso, o lo ha indotto a questa contravvenzione. Ora non si può ammettere una disposizione che conduca un tribunale a sollecitare un figlio minore per una deposizione a danno del proprio padre; mi parrebbe l'immoraltà di questa disposizione molto più grave, molto più dannosa di quello che possa essere vantaggiosa la pena applicata al padre nel caso di dimostrata connivenza; da tutte queste osservazioni io concluderei non potersi fare cambiamento veruno all'aggiunta proposta, e che la sola cosa da prendere in considerazione sia il vedere se nel caso di recidiva debba o non debba ammettersi l'aggravazione di multa proposta dalla Commissione.

CRISTIANI, relatore. La Commissione, nell'adottare l'aggiunta proposta dal senatore Alfieri, ha dovuto togliere alcune espressioni dell'articolo. Nel primo progetto vi era l'obbligo ai parenti, ai tutori, ai quali si sarebbe fatta la consegna, di passare la sottomissione prescritta nell'alinea antecedente. Ora si è aggiunto che quest'obbligo di consegna si sottintenderebbe a tutte le persone che abbiano l'obbligo di mantenere ed educare il minore rinchiuso; siccome questa consegna per lo più rifletterebbe, secondo il progetto del senatore Alfieri, gli ospizi, pare che quest'obbligo di passare a una sottomissione non potrebbe opportunamente darsi. Quindi la

Commissione si è persuasa di toglierlo, riconoscendosi che è realmente inefficace e che non porta nessun risultato, come cosa pressochè inutile; dimodochè, tolta questa espressione dell'obbligo della sottomissione, l'articolo sarebbe più semplice ancora.

PINELLI, ministro dell'interno. L'osservazione del senatore interno al sistema da me proposto, cioè di sottoporre ad una pena il consenso provato del padre alla contravvenzione del figlio, applicherebbe al padre una pena *correzionale* indicata pei contravventori. Egli veniva notando che sarebbe stato in gran parte difficile lo stabilire questa connivenza. Io accosento che la difficoltà vi può essere, come in tutti quei delitti i quali consistono soltanto in parole, più che in fatti e in scritti, essendo certa cosa che il figliuolo non vorrà testimoniare contro il padre. Ciò sarebbe contro le regole generali della processura criminale. Dimodochè si dovrebbe anche constare questo fatto per altri mezzi, i quali, benchè siano difficili a conseguirsi, non sono però impossibili. I vicini di casa, i famigliari di quel genitore possono benissimo deporre intorno ai consigli e alle eccitazioni che abbia dato il padre al figliuolo sopra questi fatti, e così averne una prova. Se non è assolutamente impossibile, ancorchè sia difficile, io crederei che fosse utile la disposizione della legge, inquantochè una comminazione di pena potrebbe allontanare questi sciagurati dall'idea di delitto. Si sa che alcune volte il pericolo, producendo il timore della pena, ritira molti dal commettere un delitto; e troviamo infatti nei nostri Codici scritte anche le penalità per delitti che sono di difficilissima e quasi impossibile prova. Tuttavia si è creduto necessario di comminare queste pene affinchè il timore di esse imbrigli il delinquente.

Per ciò io porterei avviso che potrebbe stare ancora quanto è espresso nel paragrafo. Avrei opinato per le penalità corporali, inquantochè possono esservi degli individui a cui la pena dell'ammenda sia d'impossibile esecuzione. Capisco che allora bisognerebbe stabilire la sussidiaria per le ammende ed il carcere, ma se il Senato incontra troppe difficoltà nella prova di questo reato, oppure troppo gravoso l'applicare questa pena, allora io mi unisco alla Commissione, la quale presenta sempre in qualche modo una pena pel caso di recidiva, e in questo modo dà una leggiera garanzia.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro degli affari interni, la discussione è ridotta all'esame o deliberazione a prendersi sopra l'aggiunta progettata dalla Commissione. A questa il signor senatore Cibrario propone una seconda aggiunta, la quale non è emendamento, ma un semplice aumento di cautela.

CIBRARIO. L'aggiunta che io propongo è sempre nel senso di dichiarare che i tribunali non saranno obbligati ad infliggere ai genitori le penalità di cui nel paragrafo primo dell'articolo 6, quando il padre o il tutore possa provare che ha usato invano tutte le cautele che si prendono da un buon padre di famiglia. Sarebbe dunque un'aggiunta da farsi alla aggiunta della Commissione in questo senso:

« Eccettuato sempre il caso in cui provassero d'aver usato inutilmente, per impedirlo, la diligenza propria di un buon padre di famiglia. »

Ho messo la parola *sempre*, perchè si possa riferire anche al caso previsto nel paragrafo 1.

CRISTIANI, relatore. La Commissione non ha difficoltà di aderire a questa espressione, tuttochè possa essere soverchia, perchè è probabile che, ove si presenti il caso in cui un padre giustificchi agli occhi del tribunale aver egli pigliato tutte le cure possibili per impedire il suo figlio dal commettere questo

fallo, il tribunale sicuramente, anche colla disposizione assoluta dell'articolo, non troverebbe l'esistenza del fatto.

PRESIDENTE. Non contenendo quest'aggiunta un vero emendamento, io porrò a votazione i paragrafi della Commissione nell'ordine stesso in cui furono finora presentati.

(I paragrafi sono adottati.)

Ora viene l'eccezione del senatore Cibrario.

(È approvata.)

Resta ad approvare il complesso dell'articolo....

DI COLLEGGNO LUIGI. Prima di metterlo ai voti parmi si possa formulare l'aggiunta in questo senso: *eccettuato sempre in questo alinea, come nella prima parte dell'articolo, ecc.*

CIBRARIO. Ho messo la parola *sempre*, perchè la credeva sufficiente; ma però se desiderano per maggior cautela di aggiungere quest'espressione, io non vi ho difficoltà alcuna.

PINELLI, ministro dell'interno. Non mi pare che sia il caso di fare questo richiamo, perchè il primo paragrafo parla genericamente delle disposizioni, per cui il padre ed il tutore saranno puniti con un'ammenda di lire 5, e ne stabilisce pure in modo generale la forma voluta. Ora venne la legge enumerando varie disposizioni, ed anche quelle della recidiva; onde credo che sarebbe assai meglio dire piuttosto: *eccettuato però sia per la prima volta, che per la recidiva, ecc.*

CIBRARIO. Dicendo *sempre*, mi pare che soddisfassi bastantemente al concetto del Senato, *eccettuato sempre il caso, oppure eccettuati sempre i casi.*

PALLAVICINO IGNAZIO. È già votato e non si può più cambiare.

PRESIDENTE. È vero.

Metto ai voti l'articolo 6 intero.

(È approvato.)

Ora è bene che il Senato intenda la lettura della legge in complesso, tal quale venne modificata.

CIBRARIO, segretario, legge il progetto modificato. (V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 68.)

PRESIDENTE. Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Volanti	59
Voti favorevoli	54
Voti contrari	5

(Il Senato adotta).

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE ALLA SARDEGNA DELLE LEGGI VIGENTI IN TERRAFERMA SULLE OPERE PIE.

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola per una comunicazione.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro degli affari interni.

PINELLI, ministro dell'interno, legge la relazione e il progetto di legge. (V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 225.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, il quale verrà stampato e distribuito negli uffizi.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA DELL'ESERCIZIO DEI BILANCI PER L'ANNO 1849.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis come relatore della Commissione.

SCLOPIS, relatore. (V. vol. *Documenti*, Sessione II, 1849, pag. 35.)

PRESIDENTE. Il progetto di legge è così concepito. (*Legge* — V. vol. *Documenti*, Sessione II, 1849, pag. 34.)

È aperta la discussione sul complesso intero di questo progetto di legge.

DE FORNARI. Io non posso, quanto a me, prescindere dall'opporre la mia ripugnanza allo introdurre, in questa occasione, un nuovo precedente del premettere alla legge un *considerando*, ciò che dall'uso costante, e di comune consenso reputato fin qui razionale, è escluso. Ho detto un nuovo precedente, ben ricordando che, in una circostanza memorabile, nessuna obbiezione si elevò contro l'applicazione di questa forma inusitata; ma fu in una suprema situazione di cose, che forzava il Parlamento a deviare dalle norme fondamentali dello Statuto, a reintegrare un momento nelle mani del Re magnanimo fondatore di esso tutti i poteri, onde difenderlo e consolidarlo. Ed allora bene abbisognava, appunto per escludere l'allegazione di un tal precedente in avvenire, l'esposizione ben esplicita d'eccezionali motivi. Ma io non vedo nella presente situazione alcun grave motivo, direi alcun motivo che necessiti l'impiego di questa forma straordinaria; e, sebbene la Commissione, a fronte ancora di qualche inconveniente che ravvisava essa stessa nel preambolo, abbia concluso ed insistito per la conservazione di esso, non ho trovato espresso, non ravviso alcun motivo che mi persuada a tale conclusione. Ben ravviso che, togliendo quel *considerando*, diverrebbe opportuno all'intento di mettere in evidenza, come può ben a ragione desiderarsi, le massime costituzionali interessate nella deliberazione, sarà il caso di dare qualche maggiore sviluppo all'articolo primo, segnatamente, della legge; e ben mi riservo, in tal caso, a farne apposita proposizione; ma, insomma, per non attenersi alle forme usuali per votare la legge col preambolo quale ci è proposta dalla Camera dei deputati, io non ravviso vera e fondata altra considerazione che quella della ormai estrema, non che crescente urgenza di deliberare, e dare esequimento legale alla deliberazione. Se questo motivo apparirà tale alla gran maggioranza, come alla unanime Commissione, io non insisterò ad oppormi, e mi basterà di avere fatto conoscere quale gravità io ravvisassi in tale discussione. — A buon intenditor poche parole. (*Harità*) Sicchè mi astengo dall'insistere sulla mia osservazione, ove non si manifesti dai colleghi approvata.

PINELLI, ministro dell'interno. Il Ministero, alla Camera dei deputati, si era opposto a questo *considerando*, non già perchè il Ministero non riconoscesse i principii che in quello sono spiegati, avendo egli spiegato, come spiega tuttavia, la ragione per cui si credette autorizzate a ricevere (e non dico neppure riscuotere) le imposizioni che venivano volontariamente pagate da tutta la nazione. Egli aveva fatto una distinzione tra le contribuzioni dirette ed indirette, guidato da alcune intime differenze che tra l'una e l'altra si trovavano allorchè trattavasi di venire all'applicazione del diritto di riscuotere le imposizioni. Ma siccome egli riconosceva al-

tamente il principio consacrato dall'articolo 50 dello Statuto, non muoveva sopra di ciò alcuna difficoltà, ed accettava invece quello stesso che veniva profferito dalla stessa Camera nella sua disposizione legislativa. Opponevasi però a questo *considerando*, appunto per la ragione accennata dalla Commissione, non che dall'onorevole preopinante, che non fosse negli usi ordinari dei paesi costituzionali di premettere alla legge un preambolo, il quale sta nella discussione che viensi ventilando nei Parlamenti. Nè egli si dipartirebbe da questa sua opinione, ove non lo muovesse un'altra ragione, la quale è quella che pure fu accennata dalla Commissione, ed invita il Senato ad accettare questa legge tale quale fu votata dalla Camera dei deputati per considerazione di urgenza, poichè quando questa legge dovesse di nuovo fare passaggio alla Camera dei deputati per ricevere una deliberazione sugli emendamenti che fossero in qualunque parte di essa proposti dal Senato (emendamenti sui quali il Senato dovrebbe di nuovo discutere quando essi avessero subito qualche mutazione dai deputati), passerebbe il tempo per cui è stata data al Ministero la facoltà di esigere le imposizioni. Porto quindi fiducia che il Senato apprezzerà queste ragioni d'urgenza e di convenienza, e, rimossa ogni discussione sopra una questione che direi di semplice forma, vorrà passare alla votazione della legge.

SCLOPIS, relatore. Dopo le spiegazioni che ha date il ministro dell'interno io credo in parte siasi soddisfatto al quesito del senatore De Fornari. Quanto alla Commissione poi, il motivo da cui essa fu indotta a considerare il preambolo come degno di essere conservato fu riposto in una ragione di alta convenienza che tutti noi apprezzeremo, e sicuramente il senatore De Fornari il primo ne sarà convinto.

In tutti i Governi rappresentativi, nelle relazioni reciproche fra i diversi rami dei poteri, si mantiene non solamente una buona armonia, ma un'estrema delicatezza. A noi non ispetta d'ingerirci in quanto abbia potuto in altro recinto dar luogo all'opposizione di questo preambolo, a noi basta che sia stato apposto, perchè noi lo teniamo degno d'ogni riguardo quando nulla vi possiamo scorgere di men confacente al buon andamento della cosa pubblica. Noi, per il fatto stesso che fu dall'altro ramo legislativo adottato, dobbiamo sicuramente, per quanto sta in noi, conservare questo proemio. Queste sono considerazioni di buona armonia e di retta politica, e mi sembrano sufficienti senza entrare in tutte le altre ragioni che io non credo di dover qui ripetere, ma che furono presentate in altro recinto.

MAESTRI. La Commissione ha considerato se il preambolo fosse in contraddizione collo Statuto.

Ha riconosciuto che no.

Per contrario vi ha trovato la conferma di un gran principio, della prerogativa del Parlamento di votare i tributi.

Se dunque il preambolo è in piena armonia collo Statuto, non vi è ragione di combatterlo; vi è ragione di adottarlo. Combattendolo potrebbe parere che da noi si avversasse la disposizione statuaria di cui siamo gelosi mantenitori.

Ma la cosa è pur sembrata ragionevole e opportuna.

La legge autorizza la riscossione delle contribuzioni che non erano state votate: il che ha due effetti, quello di poter riscuotere le non esatte, e quello di ratificare le riscosse.

La legge così isolata, non preceduta da considerazioni, lasciava vedere una lacuna.

Questa lacuna per riempirsi richiedeva due cose:

1° Che si dicesse perchè si è dato un effetto retroattivo alla legge;

2° Che si dicesse perchè si è esatto senza il voto del Parlamento.

Il motivo per cui il Ministero ha esatto senza il voto del Parlamento fu la necessità inevitabile di riscuotere i tributi per far fronte alle spese dello Stato, per mantenere il movimento vitale della gran macchina che dicesi Governo.

Di questo non è parola nel preambolo, è vero.

Ma questa omissione non è sembrata per ciò alla Commissione vostra così importante che non dovesse approvare ciò che è stato espresso.

Primeramente perchè quella omissione dice pur molto. E in vero, se si stabilisce nel preambolo che non vi è obbligazione di pagare le contribuzioni che non sieno votate, e poi si viene nella legge ad assolvere per le contribuzioni esatte, benchè non votate, egli è chiaro che vi è stata una gran cagione per venire a questa implicita assolutoria.

Così il preambolo combinato colla legge, si voglia o non si voglia, contiene un *bill d'indennità*.

Ecco un'altra ragione perchè il preambolo vuol essere mantenuto.

Ma ciò che lo raccomanda maggiormente, giova ripeterlo, si è ch'egli contiene la consacrazione della *gran prerogativa* parlamentare di votar i tributi, che fa equilibrio colla *gran prerogativa* reale di sciogliere la Camera elettiva.

Da questo equilibrio sorge quell'ordine meraviglioso sul quale si regge l'edificio della patria libertà, che fa del Re e del suo popolo una sola famiglia, e la cui custodia è particolarmente commessa al Parlamento, e non meno al Senato che alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Debbo interrogare la Camera se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione dei singoli articoli, e siccome il preambolo forma una parte speciale della legge, è quindi necessario che sopra di esso abbia luogo una separata votazione, io ne darò lettura:

« Considerando che l'obbligazione dei contribuenti di pagare al Governo le imposte dirette ed indirette non ha effetto che dal giorno in cui il voto del Parlamento, che ne permette la riscossione, viene sanzionato dal Re e promulgato qual legge di finanza nelle debite forme; che quella obbligazione cessa allo scadere del tempo durante il quale la legge di finanza permise la riscossione delle imposte, si stabilisce quanto segue: »

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ora si debbe passare alla votazione dell'articolo.

SAULI. Ma finora non vi è stata discussione particolare, la discussione è stata generale.

PRESIDENTE. Si è però trattato specialmente del preambolo.

SAULI. Ho chiesta la parola unicamente per dire che, siccome io trovo così chiaro e preciso l'articolo 30 dello Statuto, il quale dice espressamente che le contribuzioni non si possono riscuotere se non quando sono consentite dal Parlamento e sancite dal Re, così io credo questo preambolo intieramente inutile, e per conseguenza mi sembra eziandio che non sia necessario di stabilire il precedente di mettere un preambolo ad una legge fatta secondo le forme costituzionali, quando la necessità non lo richiede, onde io voto per la soppressione del preambolo.

PICOLET. Je demande la parole.

Tout en conservant la réserve commandée par l'honorable préopinant, je ne puis m'empêcher d'exprimer qu'il est infi-

niment regrettable que le *considérant* qui précède le projet de loi assimile à l'impôt les taxes établies par les lois des douanes, de l'insinuation, des hypothèques, du papier timbré; par les lois sur les droits de poste, les droits sur les mines et sur les diverses autres branches de l'administration. Toutes ces lois ont un caractère de stabilité, qui ne permet pas au Ministère d'en suspendre l'application. Si dans les circonstances où le Gouvernement s'est trouvé ces lois avaient cessé d'être observées, notre commerce, notre industrie auraient immensément souffert; toutes les transactions sociales auraient été arrêtées, le cours de la justice elle-même aurait été interrompu. Ces considérations seules suffiraient pour ne pas confondre l'impôt-foncier, proprement dit, auquel se rapporte l'article 30 du Statut, avec les diverses taxes établies par des lois qui ne peuvent cesser d'avoir effet que par suite de leur abrogation expresse.

Du reste les expressions d'*impôts indirects* employées dans le *considérant* ne sont point consacrées par le Statut. En effet que dit le Statut? On lit à l'article 25 que tous les *régnicoles contribuent indistinctement aux charges de l'État dans la proportion de leurs patrimoines*; l'article 30 dispose qu'*aucun tribut ne peut être imposé ou recouvré, s'il n'est consenti par les Chambres et sanctionné par le Roi*; or, de quel tribut entend parler cet article? C'est évidemment des *contributions proportionnelles* que chacun doit payer à raison de sa fortune.

Ainsi, dans l'état actuel de notre législation, rien ne peut justifier l'assimilation que l'on a faite entre l'impôt proportionnel, le seul reconnu par le Statut, et les taxes perçues en vertu de lois d'un caractère permanent qui ont pour objet la protection de l'industrie et du commerce, la sécurité des transactions, et qui embrassent une multitude d'intérêts publics et privés.

J'estime en conséquence que le *considérant* du projet de loi doit être supprimé.

ALFIERI. Io prego il Senato di permettermi di far osservare in primo luogo che appunto la Commissione fu d'avviso si avesse ad ammettere il *considerando* che trovasi premesso al dispositivo del progetto di legge in discussione, perchè nulla in esso scorgeva che a suo avviso minimamente contraddicesse a ciò che venne prestabilito nello Statuto. Che se, all'opposto, nel *considerando* medesimo vi fosse stata espressione alcuna dalla quale si potesse indurre che più i tributi indiretti che i diretti si possano riscuotersi senza il previo consenso del Parlamento, la Commissione, ravvisando ogni simile induzione incompatibile col perentorio disposto dello Statuto, si sarebbe creduta in dovere di proporre che fosse tolto il *considerando* medesimo.

In quanto alla seconda parte dell'obbiezione fatta dal senatore preopinante, osserverò poi che, se un grave danno poteva toccare alla cosa pubblica in generale, ed all'industria manifatturiera in particolare, dal non riscuotere i balzelli, esempi grazia, di che sono gravate le mercanzie d'estera provenienza al loro ingresso nel paese, a protezione ben o male intesa delle manifatture interne, da ciò non consegue tuttavia che la riscossione fatta di quei balzelli rimanga giustificata. Ma invece la questione principalissima sarà sempre di riconoscere se veramente la condizione delle cose fosse tale che il Ministero non potesse far a meno di appigliarsi a quel partito per cui il danno prevedibile non si potesse riscattare che al prezzo della legalità.

Ora, a fronte di un fatto anormale così grave come è quello di una riscossione di tributi diretti od indiretti non consentita dal Parlamento, la Commissione non ha creduto

che si potesse ravvisare inutile e fuor di proposito una dichiarazione solenne che andasse all'incontro d'ogni men retta interpretazione, ed ammesso anche che il Ministero trovi la sua giustificazione nella legge di necessità e di forza maggiore, importa pur sempre che rimanga inconcusso il principio stabilito nello Statuto, e che sia chiaro dover venire l'assolutoria daddove venir doveva la non ottenuta facoltà. Con ciò rispondo all'obbiezione fatta da un altro onorevole senatore, e quindi non bisogna perdere di vista che vi è fra tutte le libertà un vincolo di solidarietà per cui l'una di esse non può essere compromessa senza che le altre tutte vengano ad essere in pericolo. La necessità del consenso del Parlamento, perchè i tributi possano essere legittimamente riscossi, si può considerare come il suggello apposto a sicurezza di quel vincolo. Essa è il *summum ius* del Parlamento, come lo scioglimento della Camera elettiva è il *summum ius* della Corona; già lo accennava la relazione fatta in nome della Commissione, ed è usando giustamente a suo tempo, e non abusando mai di questi diritti, come di tutti quelli sanciti nello Statuto, che noi potremmo far mentire quella sentenza del grande storico romano, il quale disse: *Cunctas regiones et urbes, populus aut primores, aut singuli regunt delecta ex his et consociata reipublicae formu laudari facilius est quam evenire, vel si evenit, haud diuturna esse potest.*

SCLOPIS, relatore. Dopo le parole che con sì profondo senno furono esposte dall'onorevole collega, e improntate anche con quell'autorevole testo dello storico che ci ammonisce dei pericoli che ci possono sovrastare, e ci addita i mezzi di conservare le libertà che egli piangeva perdute, io non mi farò che ad entrare in una minuta discussione (poichè la generale mi pare toccata così bene da non dovervisi tornare sopra), in una minuta discussione, dico, alla quale ha dato luogo l'opinione espressa dall'onorevole signor senatore Picolet. Egli pensò di applicare alla teoria della sanzione delle imposte l'articolo 23 dello Statuto, il quale è concepito in queste parole: *i regnicoli tutti contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato.* Quindi egli pensa che qui in certo modo si contempra una natura d'imposte diversa da quella dei tributi così detti indiretti. Egli crederebbe che la teoria costituzionale severa e rigida, la quale prescrive che nessun tributo possa essere imposto o riscosso se non è consentito dalla Camera e sanzionato dal Re, riceva un'implicita modificazione, e piuttosto si applichi alle imposte dirette che non alle indirette.

Io non seguirò l'oratore nello sviluppo che ha dato, poichè mi pare il medesimo non fondato a basi sicure, e per dimostrare come, a mio credere, esso non regga, avvertirò che l'articolo 23 dello Statuto non ha niente a che fare colla sanzione vera delle imposte; esso non è che una conseguenza dell'articolo precedente. Nell'articolo 24 si parla dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge; si dice che tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge, tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi. Poscia per una necessaria conseguenza si viene anche a toccare della parte del contributo, non come facoltà di concedere o di negare, ma come ripartizione, determinata da giustizia distributiva. Esso dice: *i regnicoli contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato; per conseguenza questo non è un principio di diritto di consentire o negare la riscossione delle imposte, ciò non è altro che un canone di uguaglianza civile.* Tutta la teoria del diritto di consentire o di negare le imposte dimana dall'articolo 30,

ed io credo di non andare errato dicendo che, qualunque sia il nome che si dia alle imposte, di gravanze, di tasse, di aiuti o sussidi, come dicono gli Inglesi, o di tributi diretti o indiretti, di balzelli o di contribuzioni qualunque, dacchè è una spropriazione che si fa degli averi cittadini, dacchè è un prelevamento sulle proprietà private, un effetto del dominio eminentemente, se vogliamo riferirci al principio del diritto pubblico, tutto questo è sottoposto alla sanzione del Parlamento senza distinzione, senza modificazione. Un'imposta, un prelievo sulla proprietà, o venga esso pagato come tributo indiretto, o venga esso direttamente confondendosi colla consumazione di generi, come nelle imposte indirette, cade sempre sotto la disposizione dell'articolo 30. Questa materia mi pare tanto grave, e, dirò pure, tanto elementare nel diritto costituzionale, che non ho creduto bene di lasciar trapassare l'opinione contraria senza opporre alla medesima la mia, di cui tengo intima persuasione.

PINELLI, ministro per l'interno. Domando la parola.

Non sarebbe il caso che io parlassi dopo che la discussione su questa questione venne così saggiamente svolta dai preopinanti; ma mi limito unicamente a dire due parole, onde non creda il Senato che il Ministero adotti il principio che veniva enunciato dal senatore Picolet. Il Ministero non fa nessuna distinzione tra le contribuzioni dirette e le contribuzioni indirette. La ragione per cui il Ministero fece nei tempi passati una distinzione tra le contribuzioni dirette e le indirette è tutt'affatto accidentale; il motivo stava in che non si era ancora entrato in quel periodo stabilito dallo Statuto, e che passa tra le due votazioni di un bilancio. Dal momento che il Parlamento ha votato un bilancio, allora tutte quante le parti del medesimo non si possono regolare altrimenti che secondo la legge che il Parlamento ha col suo voto sancita; e siccome questa legge è annuale, ne viene per conseguenza che tutti quanti i tributi, siano diretti, siano indiretti, non possono che annualmente esigersi; ma siccome nel caso in cui versavamo un mese addietro, il Parlamento non aveva ancora votato definitivamente alcun bilancio, non era entrato conseguentemente in quei periodi che costituiscono le funzioni dello Statuto in questa parte; onde ne veniva la conseguenza, od almeno ne emergeva il dubbio ragionevole, che si dovessero, riguardo all'esazione dei tributi, osservare le leggi precedenti, mentre quelle leggi restavano tuttavia in vigore, non essendo esse ancora state in nessun modo rivate. Le leggi precedenti stabilivano già per le contribuzioni dirette un periodo annuale, e quindi, consumato quel periodo annuale, non potevano esigersi senza una nuova espressa legge, giacchè tutti sanno che alla fine del mese di dicembre di ciaschedun anno, nel sistema antecedente, veniva dichiarato che le contribuzioni dirette si sarebbero pagate secondo la misura dell'anno che stava per cadere. Ciò faceva che questa legge, quest'editto reale per le contribuzioni dirette aveva di sua natura un semplice periodo annuale; finito l'anno, cessava l'obbligazione di pagarle. Invece per le contribuzioni indirette questo periodo non ci era nell'antico sistema, e non lo si poteva variare salvo con una nuova legge, la quale espressamente ne lo rivotasse. Ed è appunto secondo questo loro carattere di perpetuità che venivano ordinariamente stabiliti tutti i contratti che a tali contribuzioni si riferivano, e così vediamo che le gabelle si accensavano per un periodo ora di tre, ora di sei, ora di nove anni, ed anche di più; e così andiamo via dicendo gli altri generi di privativa. Trovandosi dunque nello stato delle cose un'essenziale differenza, il Ministero credette di poter perciò riscuotere le contribuzioni indirette. Questo suo dubbio poi, come ho già detto, veniva

risolto in due maniere: primieramente dalla legge della necessità, la quale è superiore a tutte quante le leggi, e poscia dal consenso della nazione, che è pur esso una legge. Si è solo in questo senso unicamente che il Ministero crede di aver diritto a quella sanatoria che la Camera dei deputati gli ha accordato, e che spera il Senato non vorrà rifiutargli. La discussione portata a questi termini può essere accettata dal Ministero, ma non mai quando si volesse ammettere in lui un principio che fosse contrario allo Statuto. Quindi il Ministero confida che il Senato sarà per votare la legge sulla riscossione delle contribuzioni.

I'oci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Si chiede di porre ai voti il preambolo. Chi crede che debba il preambolo adottarsi siccome fu presentato voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo primo:

« Art. 1. La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe e di pagare le spese dello Stato, accordata al potere esecutivo colle leggi del 23 dicembre 1848, 27 febbraio e 24 marzo 1849, è prorogata, a partire dal 1° scorso maggio, sino a tutto settembre or prossimo. »

Se non si chiede la parola, io lo porrò ai voti, notando solamente se la parola *prossimo* dovrebbe essere cangiata, mentre ora non è più *prossimo*. . . .

Varie voci. Si metta corrente.

DI COLLEGO LUIGI. Se il Senato sostituirà *corrente*, può dar luogo al rinvio della legge. È meglio perciò lasciare la parola *prossimo*. Il Ministero conoscerà che non siamo più in agosto, ma in settembre. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Chi approva il primo articolo voglia levarsi in piedi.

(È adottato.)

Do lettura del secondo articolo:

« Art. 2. La facoltà di riscuotere le contribuzioni dirette, accordata al potere esecutivo colle leggi citate nell'articolo precedente e colla legge 31 marzo 1849, è prorogata a partire dal 1° scorso luglio sino a tutto settembre prossimo. »

Chi approva l'articolo secondo voglia rizzarsi in piedi.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo terzo:

« Art. 3. Pel pagamento delle imposte indirette di qualunque natura, in ragione dei fatti anteriori alla promulgazione della presente legge, è fissato un termine di dieci giorni computabili da quello della stessa promulgazione, senza pregiudizio dei maggiori termini che possano competere al contribuente a norma delle leggi e regolamenti vigenti. »

Chi adotta il terzo ed ultimo articolo della legge voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Ora si passa allo squittinio segreto coll'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	58
Voti favorevoli	54
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

Io debbo invitare il Senato ad intervenire all'adunanza che avrà luogo negli uffizi domani alle 2 per l'esame della legge proposta dalla Camera elettiva per erigere un monumento a Carlo Alberto il Magnanimo; quindi alle ore 3 si aprirà la seduta pubblica per la discussione della legge, che era già posta all'ordine del giorno di quest'oggi, sulle riforme da introdurre nelle Università di Sardegna.

La seduta è sciolta alle ore cinque.